

Rimborso IVA per l'acquisto di beni ammortizzabili

di [Sandro Cerato](#)

Pubblicato il 12 Maggio 2022

Quali sono i **presupposti** affinché un **soggetto passivo d'imposta IVA** possa chiedere il **rimborso dell'eccedenza** rilevata in dichiarazione annuale?
Il caso che andiamo ad esaminare riguarda la **possibilità di richiedere il rimborso dell'imposta** assolta sull'**acquisto** o l'**importazione di beni ammortizzabili**

Il caso del rimborso IVA per acquisto o importazione di beni ammortizzabili

La lett. c) dell'articolo 30 del DPR n. 633/72 fa riferimento alla **possibilità di richiedere il rimborso dell'imposta assolta sull'acquisto o l'importazione di beni ammortizzabili**, nonché sui beni e servizi per studi e ricerche.

Rispetto alle altre fattispecie, quella in esame si contraddistingue poiché **il rimborso non riguarda l'intera eccedenza d'imposta**, bensì è **limitata all'Iva assolta** specificatamente **per l'acquisto dei beni ammortizzabili**.



Poiché la norma fa riferimento ai beni ammortizzabili, la [risoluzione 9.6.2009, n. 147/E](#), ha precisato che sono considerati tali solamente quei **beni che vengono utilizzati nel ciclo produttivo** direttamente dall'imprenditore che ne ha il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

I chiarimenti del Fisco

Interessanti sono i chiarimenti contenuti nella [risoluzione 27.12.2005, n. 179/E](#), in cui l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **non compete il diritto al rimborso nelle seguenti ipotesi**:

- **imposta relativa al pagamento di un acconto in sede di stipula di un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile, trattandosi di un mero impegno obbligatorio senza alcun effetto reale.**

Infatti:

“il promissario acquirente non acquisisce la titolarità del bene, giacché anche nell'ipotesi di preliminare ad effetti anticipati – in base al quale le parti convengono l'anticipata esecuzione delle obbligazione nascenti dal contratto definitivo, quale ad esempio la consegna immediata della cosa al promissario acquirente – l'effetto traslativo non s'è ancora verificato, sicché la relazione del promissario acquirente con la cosa va qualificata come semplice detenzione (cfr. Cass. civ., sez. II, 28 giugno 2000, n. 8796; Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 1996, n. 1533)”;

- **imposta assolta sulle spese di miglioria di beni di terzi e detenuti dall'impresa in uso o comodato.**

In tale caso, infatti, il rimborso è precluso poiché trattasi di spese che non si concretizzano nell'acquisto di un bene ammortizzabile di cui agli articoli 102 e 103 del Tuir (cui rinvia la normativa Iva per l'individuazione del bene ammortizzabile), bensì riguardano le spese relative a più esercizi di cui all'articolo 108 del Tuir.

Fa eccezione l'ipotesi che dal sostenimento di tali migliorie si realizzi un bene strumentale autonomo rispetto al bene, nel qual caso spetterebbe il diritto al rimborso per l'imposta assolta sul relativo acquisto.

Risoluzione 6.10.2008, n. 372/E

In linea con il descritto documento di prassi vi è anche la [risoluzione 6.10.2008, n. 372/E](#), secondo cui **non spetta il rimborso dell'Iva** assolta sull'acquisto o la realizzazione dell'impianto fotovoltaico collocato su beni di terzi, quando l'impianto non è separabile dal bene immobile su cui insiste, non potendosi in tal caso ravvisarsi un'autonoma funzionalità del bene.

Circolare 13.3.2009, n. 8/E

Per quanto riguarda l'**obbligo di scorporo del valore del terreno ai fini dell'individuazione del costo ammortizzabile del fabbricato** (articolo 36 del D.L. 223/2006), l'Agenzia delle Entrate con la [circolare 13.3.2009, n. 8/E](#), ha avuto modo di precisare che l'obbligo di scorporo presta effetti anche ai fini del rimborso Iva, poiché l'imposta riferita alla quota parte del terreno non è rimborsabile non trattandosi di un bene ammortizzabile.

Ciò determina che solamente l'80% (o il 70% se trattasi di fabbricato industriale) dell'imposta assolta sull'acquisto è rimborsabile, fermo restando il diritto alla detrazione anche della quota parte di Iva attribuibile al terreno.

NdR: Potrebbe interessarti anche...

[Detrazione IVA o rimborso del credito da eccedenza detraibile in caso di operazioni simulate o oggettivamente inesistenti](#)

A cura di Sandro Cerato

Giovedì 12 maggio 2022

Master IVA 2022

**Normativa, detraibilità, fatturazione, adempimenti, territorialità,
eCommerce**

Percorso online formativo sulla normativa IVA nazionale e internazionale per aziende e studi commerciali.

Modalità: 8 incontri online, 24 ore formative. Maggio-Luglio 2022.

Docenti: Dott. Sandro Cerato, Avv. Gabriele Donà.

Pagamento anche in 6 rate



Corso in fase di accreditamento per Commercialisti.

[Scarica la locandina con il programma in pdf >](#)

SCOPRI DI PIU' >